

già noti altri se ne aggiungono per le circostanze eccezionali presenti, quali la scarsità dei trasporti e la difficoltà di supplire per improvvise assenze quanto parte degli insegnanti non si trovano nella sede della scuola ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha sempre cercato di limitare le concessioni agli insegnanti di risiedere fuori della città in cui si trova la scuola; e nel disporre tali concessioni ha sempre tenuto nel debito conto il parere delle autorità locali e particolarmente del capo d'istituto.

« Per il prossimo anno scolastico, se pure non potranno essere lasciate tali concessioni al giudizio delle autorità locali, si inviteranno queste a riferire particolarmente su ciascun caso e ad assumere la responsabilità del parere favorevole o contrario.

« Non risulta se ed a quale caso particolare si riferisca l'onorevole interrogante; se qualche inconveniente verrà segnalato si accerteranno le circostanze per evitarne il ripetersi in avvenire.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH. »

Capecce-Minutolo. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed equo, per eliminare una disparità di trattamento di fronte agli ufficiali dei Corpi sanitario, veterinario e della giustizia militare, professori pareggiati di Università, conferire il grado di capitano anche a quei pochi liberi docenti in materie giuridiche ed economiche che, nominati ufficiali nei Corpi amministrativi per concorso in base ai titoli di studio (titolo minimo: la laurea), abbiano già prestato più di trenta mesi di servizio come ufficiali subalterni di complemento ».

RISPOSTA. — « Non è possibile aderire alla richiesta contenuta nell'interrogazione, nel senso di concedere l'avanzamento a capitano ai liberi docenti di materie giuridiche ed economiche ufficiali dei Corpi amministrativi onde, secondo vorrebbe l'interrogazione, « eliminare una disparità di trattamento di fronte agli ufficiali dei Corpi sanitario, veterinario e della giustizia militare, professori pareggiati di Università ».

« Ed invero non può a meno di farsi considerare che le particolari norme con cui è regolata la concessione del grado degli speciali corpi sopradetti trova ragione d'es-

sere nel fatto che le funzioni sono per detti corpi strettamente collegate con il merito professionale, e la concessione dei gradi è graduata secondo le attitudini tecniche e scientifiche individuali; non altrettanto potrebbe farsi (specie se il provvedimento dovesse limitarsi ad alcuni singoli ufficiali) nei corpi amministrativi, in quanto ciò costituirebbe deroga al normale sistema che in essi corpi regola l'avanzamento. Aggiungasi che gli ufficiali dei corpi amministrati vi sono reclutati con titoli di studio vari, ciò che non è per i corpi speciali sopramenzionati in cui gli ufficiali non solo hanno tutti una laurea, ma hanno tutti una laurea di identica indole tecnica.

« Tutto ciò considerato, una eccezione per i liberi docenti di materie giuridiche ed economiche, quale viene richiesta nell'interrogazione, costituirebbe un vero e proprio privilegio d'avanzamento per una determinata categoria di persone, privilegio che non può non essere ritenuto inopportuno ove si pensi che dovrebbe essere concesso esclusivamente in ragione di titoli personali sui quali non è basata una diversificazione di funzioni militari.

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Caporali. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non ritenga giusto che il beneficio accordato con circolare 271 venga esteso ai figli unici, che hanno la madre vedova, la quale pur non avendo raggiunti i sessant'anni di età, versino in grave condizione di salute ».

RISPOSTA. — « Per effetto dei provvedimenti già in precedenza adottati in favore delle famiglie dei militari alle armi, che si trovano in condizioni degne di speciale riguardo, forze vive non trascurabili sono state sottratte ai bisogni dell'esercito.

« Si è reso perciò necessario limitare ai casi assolutamente eccezionali le nuove concessioni fatte alle famiglie sopra accennate con la circolare, n. 271, del 15 aprile scorso.

« Se quindi si è creduto di fissare, in modo tassativo e senza condizioni di sorta, a sessant'anni il limite d'età per le madri vedove, che possono invocare l'esonerazione dai servizi di prima linea dell'unico figlio maschio vivente, è stato appunto per non allargare di soverchio la concessione stessa, e, date le attuali contingenze, non è possibile adottare criteri più larghi, come, ad